

GUIDA PER LE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO: ISCRIZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Natura giuridica e disciplina giuridica

La **legge 15 aprile 1886, n. 3818**, recante "*costituzione legale delle società di mutuo soccorso*", disciplina ancor oggi il fenomeno degli enti associativi che possono essere costituiti, con carattere e scopo di mutualità e con attribuzione della personalità giuridica, tra soggetti che - nel libero esercizio dell'autonomia privata - intendono porre in essere forme di previdenza ed assistenza volontarie, per provvedere in relazione ai casi di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia, ed in genere ad eventi incidenti sulla vita o sulla capacità lavorativa dei soci; e che in via accessoria possono proporsi scopi di carattere culturale e genericamente assistenziale.

La legge n. 3818/1886, ancora vigente nella sua interezza, costituisce la principale fonte normativa in tema di società di mutuo soccorso con personalità giuridica, integrata con la legislazione successiva, ed in particolare con le previsioni delle leggi n. 59/1992 e n. 28/1999, del d.lgs. n. 502/1992, del D.Lgs. n. 220/2002, e della recente riforma societaria, oltre alla legislazione in materia tributaria.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 5486/I dal titolo "**Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso**" ha individuato - anche alla luce dell'evoluzione legislativa, e delle più recenti elaborazioni dogmatiche in merito alle categorie degli enti associativi e dell'impresa - la natura giuridica delle mutue registrate, regolate dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818, e di quelle non registrate, o irregolari, e quindi la relativa disciplina.

Il tutto anche al fine di verificare se ed in quale misura risulti applicabile, alle suddette società di mutuo soccorso, la riforma del diritto societario, portata dai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003; e quindi se sia necessario adeguare, entro il 31 dicembre 2004, gli statuti delle società di mutuo soccorso con personalità giuridica. allo stesso tempo, l'approfondimento della natura giuridica e disciplina degli enti in esame - certamente inquadrabili nell'ambito dei fenomeni mutualistici - consente di verificare se le società cooperative possano "trasformarsi" in società di mutuo soccorso, registrate o irregolari, se sia configurabile anche la trasformazione in direzione opposta, e quali siano le conseguenze di tali trasformazioni.

Obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'art. 23 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere **iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese** secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Con il medesimo decreto viene istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui sono le società di mutuo soccorso.

Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel "registro delle società".

L'abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere di Commercio rifiuta l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.

Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.

Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. A tal fine, si propone l'iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

Criteri e le modalità per l'iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2013, il **decreto 6 marzo 2013**, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato **i criteri e le modalità di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative.**

Le società di mutuo soccorso saranno d'ora in poi tenute all'iscrizione, dietro presentazione di apposita istanza, nell'apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 155/2006.

Le società di mutuo soccorso saranno, inoltre, tenute all'iscrizione all'Albo delle società cooperative, che sarà ora composto di tre sezioni: nella prima sezione saranno iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice civile; nella seconda sezione saranno iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente e nella terza sezione saranno iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Definiti anche gli atti che devono essere iscritti o depositati presso il registro delle imprese e le denunce da presentare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Obbligo di indicare nella denominazione della società la locuzione: *«società di mutuo soccorso»*.

Dettate anche le disposizioni relative agli adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto.

Le disposizioni dettate dal presente decreto diventeranno efficaci decorsi 60 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**dal 19 maggio 2013**).

Atti da iscrivere nel Registro delle imprese e denunce al REA

Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione del registro delle imprese:

- a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- b) la delibera di nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- c) la delibera di nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- d) la delibera di attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
- f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
- g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
- h) l'istanza di cancellazione dalla apposita sezione;
- i) ogni altro atto previsto dalla legge.

Le società di mutuo soccorso sono altresì tenute a depositare nella apposita sezione, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il **documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale** applicando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti per lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la nota integrativa dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008, redatto in conformità del documento denominato «linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sociali».

Le società di mutuo soccorso devono denunciare al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA):

- a) l'avvio delle attività ricomprese tra quelle individuate negli articoli 1 e 2 della legge n. 3818/1886, e le relative modifiche;
- b) l'apertura di unità locali, e loro relative modifiche, con specificazione dell'attività svolta presso le stesse.

Adempimenti per le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del **19 maggio 2013** (data di acquisizione di efficacia del presente decreto), che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato **risulti conforme** agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886, **sono iscritte d'ufficio alla sezione speciale**, presentando una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa la predetta conformità, sottoscritta da un amministratore della società.

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013, che risultano iscritte nel Registro delle imprese, in sezioni diverse dalla apposita sezione, oppure nel REA, il cui atto costitutivo e statuto depositato **non risulti conforme** agli articoli 1, 2 e 3 della L. n. 3818/1886, presentano all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, **entro il 19 novembre 2013** (sei mesi dalla data di efficacia del decreto), una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto riformato in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 3818/1886.

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 20 maggio 2013 e **non iscritte nel Registro delle imprese o nel REA**, presentano all'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, **entro il 19 novembre 2013**, una domanda di iscrizione nella apposita sezione, accompagnata dall'atto costitutivo e statuto redatto in conformità agli articoli 1, 2 e 3 della ridetta legge n. 3818/1886.

Qualora le società di mutuo soccorso non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in considerazione del fatto che la data di costituzione risalga a periodi antecedenti l'ultimo evento bellico o che esse abbiano subito eventi sufficienti a giustificare l'assenza, le stesse possono limitarsi a depositare lo statuto rogato da un notaio.

Le società di mutuo soccorso di cui ai punti 1), 2) e 3), depositano per l'iscrizione nell'apposita sezione, contestualmente agli atti previsti nei commi medesimi, una **dichiarazione riassuntiva**, sottoscritta da un amministratore, da cui risultino i nominativi aggiornati dei componenti degli organi sociali in carica, con indicazione della data della loro nomina.

Qualora le società di mutuo soccorso non provvedano agli adempimenti ivi previsti nel termine stabilito (**19 novembre 2013**), l'ufficio del Registro delle imprese **inibirà il rilascio di visure, certificati e copie di atti alle stesse relativi.**

Dichiarazioni e domande da presentare al registro delle imprese

1) Società di Mutuo Soccorso già esistenti al 19 maggio 2013 e già iscritte nel registro delle imprese o nel REA:

1a) con atto costitutivo e statuto conforme agli artt. 1, 2 e 3 della legge 3818/1896

presentano una dichiarazione sostitutiva in cui dichiarano che l'atto costitutivo e lo statuto sono conformi alla legge 3818/1896 nella versione modificata dalla legge 221/2012 ottengono l'iscrizione *di ufficio* nella sezione speciale delle imprese sociali del registro delle imprese;

1b) con atto costitutivo e statuto non conformi agli artt. 1, 2 e 3 della legge 3818/1896

presentano entro il 19 novembre 2013 una domanda di iscrizione nella apposita sezione delle imprese sociali del registro imprese accompagnandola con una copia autentica dell'atto costitutivo e statuto riformato secondo la legge 3818/1896 modificata dalla legge 221/2012.

2) Società di Mutuo Soccorso già esistenti alla data del 19 maggio 2013 ma non iscritte nel registro imprese o nel REA

presentano entro il 19 novembre 2013 la domanda di iscrizione nell'apposita sezione delle imprese sociali del registro imprese accompagnandola con la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto redatto in conformità della legge 3818/1896 modificata dalla legge 221/2012.

NEL CASO IN CUI NON SIANO IN GRADO DI PRODURRE TALI ATTI PERCHE' NON REPERIBILI POSSONO LIMITARSI AL DEPOSITO DI UNO STATUTO ROGATO DA NOTAIO.

In tutti i casi di cui sopra le Società di Mutuo Soccorso depositano anche una dichiarazione riassuntiva sottoscritta da un amministratore da cui risulti la composizione dell'attuale consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo di controllo (comitato sindaci) completo dei dati anagrafici , del domicilio e del codice fiscale dei singoli componenti.

TUTTE LE DICHIARAZIONI E LE DOMANDE DI CUI SOPRA SONO PRESENTATE OBBLIGATORIAMENTE PER VIA TELEMATICA SECONDO LA MODULISTICA IN USO. OVE LA PRATICA CONTENGA ATTI NOTARILI L'INVIO TELEMATICO E' ESEGUITO NORMALMENTE DAL NOTAIO MEDESIMO.